



CITTA' DI CASSANO D'ADDA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI CASSANO D'ADDA

Approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 09/07/2009
Modificato con deliberazione C.C. n. 82 del 15/11/2017
Modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 19/07/2018
Modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 08/11/2022
Modificato con deliberazione C.C. n. 52 del 25/09/2024

COMUNE DI CASSANO D'ADDA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Servizio di Polizia Urbana

Art. 1 bis - Organi addetti al controllo

Art. 2- Funzioni della Polizia Locale (abrogato)

Art. 3- Atti di accertamento (abrogato)

Art. 4- Principio di legalità (abrogato)

Art. 5- Capacità di intendere e di volere (abrogato)

Art. 6- Elemento soggettivo (abrogato)

Art. 7- Concorso di persone (abrogato)

Art. 8 -Solidarietà (abrogato)

Art. 9 - Non trasmissibilità dell'obbligazione (abrogato)

Art.10- Più violazione di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative (abrogato)

Art. 11- Principio di specialità (abrogato)

Art. 12- Sanzione amministrativa pecuniaria e ordine di allontanamento

Art. 13- Ambito di applicazione del Titolo I (abrogato)

Art. 14- Contestazione e notificazione (abrogato)

Art. 15- Verbale di accertata violazione (abrogato)

Art. 16- Facoltà di oblazione (abrogato)

Art. 17- Obbligo del rapporto (abrogato)

Art. 18- Ordinanza ingiunzione (abrogato)

Art. 19- Sequestro (abrogato)

- Art. 20- Sanzioni amministrative accessorie (abrogato)
- Art. 21- Opposizione all'ordinanza ingiunzione (abrogato)
- Art. 22- Pagamento rateale della sanzione pecuniaria (abrogato)
- Art. 23- Esecuzione forzata (abrogato)
- Art. 24- Prescrizione (abrogato)

TITOLO II- DISCIPLINA DELL'USO DI SUOLO PUBBLICO E DEGLI SPAZI PUBBLICI

- Art. 25- Suolo Pubblico
- Art. 26- Sospensione e revoca delle concessioni
- Art. 27- Riscossione del canone per l'occupazione del suolo pubblico (abrogato)
- Art. 28- Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 29- Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali su suolo pubblico
- Art. 30- Luna Park, circhi equestri
- Art. 31- Uso dell'area
- Art. 32- Mestieri girovaghi e mendicizia
- Art. 33- Transito e sosta delle carovane di nomadi- sosta di roulotte e camper- campeggio
- Art. 34- Attività particolari consentite in parchi pubblici
- Art. 35- Commercio su aree pubbliche- Rinvio
- Art. 36- Divieto di giuochi sul suolo pubblico- comportamenti molesti
- Art. 37- Illuminazione straordinaria
- Art. 38- Pubblicità sonora
- Art. 38 bis- Accessibilità e/o fruizione di aree pubbliche

TITOLO III- NETTEZZA DEI CENTRI URBANI

- Art. 39- Vigilanza ecologica: ordinanze prescrizioni
- Art. 40- Disposizioni di carattere generale per I luoghi pubblici o aperti al pubblico

- Art. 41- Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Art. 42- Disposizioni riguardanti il suolo antistante le attività commerciali
- Art. 43- Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 44- Sgombero neve
- Art. 45- Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli sulla pubblica via
- Art. 46- Divieto di esercizio di mestieri su suolo pubblico
- Art. 47- Pulizia delle vetrine
- Art. 48- Disposizioni riguardanti gli animali
- Art. 49- Divieto di lancio di volantini
- Art. 50- Divieto di scaricare nei canali e nei fossi
- Art. 51- Ammasso di rifiuti nelle abitazioni
- Art. 52- Tegole pericolanti
- Art. 53- Fiori sui balconi
- Art. 54- Imbrattamento dei muri
- Art. 55- Dispersione di polveri durante lavori edili

TITOLO IV- DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 56- Manutenzione degli edifici
- Art. 57- Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 58- Viali e giardini pubblici
- Art. 59- Vasche e fontane
- Art. 60- Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico e al suo decoro (abrogato)

TITOLO V- QUIETE PUBBLICA

- Art. 61- Esercizio di attività e mestieri rumorosi
- Art. 62- Spegnimento del motore durante la sosta e fermata dei veicoli

Art. 63- Funzionamento di motori in case di abitazione

Art. 64- Rumori in abitazione

Art. 65- Rumore nei pubblici esercizi

Art. 66- Uso di sirene e analoghi strumenti sonori

Art. 67- Schiamazzi e grida

Art. 67 bis – Consumo di bevande superalcoliche, vendita, utilizzo, detenzione e abbandono di bottiglie in vetro

Art. 67 ter- Divieto di fumo

Art. 68- Detenzione di cani o altri animali nelle case

TITOLO VI- NORME DI SICUREZZA

Art. 69- Accensioni pericolose

Art. 70- Animali pericolosi

Art. 71- Cani

Art. 72- Materiale di demolizione

Art. 72 bis – Balneazione

TITOLO VII- DISPOSIZIONI VARIE

Art. 73- Servizi igienici nei pubblici esercizi (abrogato)

Art. 74- Processioni, manifestazioni, cortei funebri

Art. 75- Norme di rinvio

Art. 76- Adeguamento sanzioni

TITOLO VIII- NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 77- Esposti all'Amministrazione Comunale (abrogato)

Art. 78- Abrogazioni

Art. 79- Entrata in vigore (abrogato)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Servizio di Polizia Urbana

1.1 L'attività di polizia urbana è un servizio offerto ai cittadini per contribuire a garantire alla libertà dei singoli nella loro sicurezza, la migliore utilizzazione di beni di uso pubblico, la migliore qualità possibile della convivenza tra cittadini stessi.

1.2 L'attività della Polizia Urbana si svolge in attuazione delle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, dello Statuto comunale, del presente regolamento e delle norme di polizia contenute in altri regolamenti comunali, nonché in esecuzioni di ordinanze e prescrizioni del Sindaco nelle ipotesi previste dalla legge e dai regolamenti, anche a specificazione degli obblighi in essi contenuti, o in attuazione dei principi generali desumibili dalla legge o dai regolamenti medesimi.

ART. 1 bis Organi addetti al controllo

1.3 1.bis.1 Il Sindaco, laddove espressamente consentito dalla legge, può conferire poteri di accertamento e contestazione per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, agli appartenenti ad associazioni con le quali il Comune ha stipulato Convenzioni.

1.4 1.bis.2 I poteri di cui al comma precedente sono conferiti ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

1.5 1.bis.3 Il provvedimento di conferimento dei poteri deve indicare chiaramente le competenze.

1.6 1.bis.4 I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

ART. 2 Funzioni della Polizia Locale (ABROGATO)

ART. 3 Atti di accertamento (ABROGATO)

ART. 4 Principio di legalità (ABROGATO)

ART. 5 Capacità di intendere e di volere (ABROGATO)

ART. 6 Elemento soggettivo (ABROGATO)

ART. 7 Concorso di persone (ABROGATO)

ART. 8 Solidarietà (ABROGATO)

ART. 9 Non trasmissibilità dell'obbligazione (ABROGATO)

ART. 10 Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative (ABROGATO)

ART. 11 Principio di specialità (ABROGATO)

ART. 12 Sanzione amministrativa pecuniaria e ordine di allontanamento

12.1 Chiunque viola le norme del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00. **Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli articoli 40, 67 bis.3, 67 ter e 72 bis.3.**

12.2 Nei confronti di chiunque viola le norme di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 38 bis, oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma precedente, viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, nelle forme e con le modalità stabilite dall'art. 10 del D.L. 20/02/2017 n. 14 convertito nella legge 18/04/2017 n. 48.

12.3 Chiunque viola gli articoli 40, 67 ter e 72bis.3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 500,00.

12.4 La detenzione, la vendita di bottiglie e contenitori in vetro, laddove vietata dal presente regolamento è punita, oltre che con l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al presente articolo, anche con l'obbligo di conferire immediatamente il vetro negli appositi punti di raccolta (bidoni appositamente installati, o, in mancanza nei cestini);

12.5 L'inosservanza dell'obbligo di conferire immediatamente il vetro negli appositi punti di raccolta, di cui al comma 4 del presente articolo, è punito con l'irrogazione di un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

ART. 13 Ambito di applicazione (ABROGATO)

ART. 14 Contestazione e notificazione (ABROGATO)

ART. 15 Verbale di accertata violazione (ABROGATO)

ART. 16 Facoltà di oblazione (ABROGATO)

ART. 17 Obbligo del rapporto (ABROGATO)

ART. 18 Ordinanza- ingiunzione (ABROGATO)

ART. 19 Sequestro (ABROGATO)

ART. 20 Sanzioni amministrative accessorie (ABROGATO)

ART. 21 Opposizione all'ordinanza- ingiunzione (ABROGATO)

ART. 22 Pagamento rateale della sanzione pecuniaria (ABROGATO)

ART. 23 Esecuzione forzata (ABROGATO)

ART. 24 Prescrizione (ABROGATO)

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'USO DI SUOLO PUBBLICO E DEGLI SPAZI PUBBLICI

ART. 25 Suolo pubblico

25.1 Fatto salvo quanto disposto dal presente Regolamento di polizia urbana e dalle disposizioni per il canone/tariffa di occupazione suolo pubblico e fatte salve altresì le disposizioni di legge sulla circolazione stradale (art. 20 e 21 D.L. 30.04.92 n.285), ogni occupazione di suolo pubblico nonché dello spazio ad esso sovrastante o sottostante deve essere autorizzata, previo nulla osta del Responsabile del servizio incaricato. Fanno TITOLO al concessionario tutte le responsabilità civili e penali derivanti da accadimenti conseguenti all'occupazione stessa.

25.2 La durata dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o il suo carattere permanente (a tempo determinato, fino a revoca) saranno indicati nell'autorizzazione stessa.

25.3 Le autorizzazioni o concessioni per occupazione di suolo pubblico di carattere durevole e di carattere temporaneo saranno rilasciate dal Responsabile del servizio incaricato o delegato.

25.4 Le autorizzazioni e concessioni potranno contenere particolari prescrizioni.

25.5 Qualunque impedimento su suolo pubblico, anche se autorizzato, deve, ove sia il caso, essere munito di ripari od accorgimenti, atti ad impedire qualsiasi pericolo o danno, e di idonee segnalazioni.

25.6 Da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima della levata del sole si debbono porre, in modo che siano ben visibili anche da lontano, un numero sufficiente di segnali luminosi atti a segnalare il pericolo.

25.7 L'occupazione abusiva va sollecitamente rimossa, anche dietro ordine verbale della Polizia Locale.

ART.26 Sospensione e revoca delle concessioni

26.1 Indipendentemente da quanto previsto dal precedente art. 25, in qualsiasi momento il Comandante del Corpo Polizia Locale, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, sia per inosservanza delle predisposizioni del presente regolamento sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nell'atto autorizzativo o concessionario, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di pubblico interesse sopravvenuto.

26.2 Nei casi di urgenza, gli appartenenti alla Polizia Locale possono ordinare, anche verbalmente, la sospensione della concessione.

26.3 Nel caso di revoca o di annullamento l'amministrazione comunale ha solo l'obbligo del rimborso, all'intestatario della concessione o autorizzazione, della quota di canone corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca o annullamento e la scadenza fissata.

ART.27 Riscossione del canone per l'occupazione del suolo pubblico (ABROGATO)

ART. 28 Modalità per il carico e lo scarico delle merci

28.1 Le autorizzazioni di scarico e carico merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate su suolo pubblico.

28.2 Quando vi sia tale necessità ed ove dette operazioni comportino ingombro di suolo pubblico non di brevissima durata con problemi di viabilità, occorre ottenere uno speciale permesso della Polizia Locale.

28.3 Il Corpo Polizia Locale, nel rilasciare il permesso, può imporre particolari prescrizioni.

28.4 Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento di suolo pubblico.

28.5 Effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni stesse.

28.6 Abrogato.

ART. 29 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali su suolo pubblico

29.1 L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, può essere concessa davanti ai negozi e ai pubblici esercizi soltanto a favore degli esercenti e durante le ore in cui i negozi sono aperti.

29.2 Abrogato.

29.3 Abrogato.

29.4 Abrogato.

29.5 Abrogato.

29.6 Abrogato.

29.7 Abrogato.

ART. 30 Luna Park, circhi equestri

30.1 I luna park e i circhi equestri, dovranno installarsi, se possibile, in apposita area attrezzata; qualora non realizzata, l'Amministrazione Comunale previo parere del Responsabile del Servizio incaricato potrà individuare un'ulteriore area ritenuta idonea.

30.2 L'assegnazione dei singoli posti delle attrazioni sarà effettuata dal Responsabile del servizio incaricato. L'occupazione di un dato posto, anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta per l'occupante, il posteggio può in qualsiasi momento, per esigenze motivate, essere cambiato o revocato dal Responsabile del servizio incaricato.

30.3 E' severamente vietato ai titolari di attrazioni luna park, circhi equestri o di altro tipo di attrazione di occupare uno spazio superiore a quello assegnato, come pure di spostarsi da un luogo ad altro senza nulla osta del Responsabile del servizio incaricato.

30.4 Per l'occupazione dell'area pubblica i richiedenti dovranno procedere al pagamento dell'apposita tassa per l'occupazione del suolo pubblico e del deposito cauzionale laddove previsto. Sono esentate dal deposito cauzionale, le occupazioni effettuate con gazebo, tavoli, sedie o altre piccole strutture, purché non venga manomesso il suolo pubblico.

30.5 Il versamento del deposito cauzionale deve essere effettuato dal richiedente, prima del rilascio dell'autorizzazione.

30.6 La Giunta comunale, stabilisce, al fine della determinazione del deposito cauzionale, i criteri da adottarsi in ragione del luogo occupato, del tipo di occupazione e della durata.

30.7 In caso d'inosseranza all'ordine di sgombero il titolare della licenza sarà denunciato per la violazione all'art. 650 del C.P. e non sarà riammesso all'occupazione di suolo pubblico comunale per anni tre.

30.8 Tutte le attrazioni da luna park e da circo equestre dovranno avere ottenuto la licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S.

30.9 I titolari di attrazioni funzionanti elettricamente dovranno, prima di mettere in funzione le attrazioni stesse, esibire al servizio amministrativo di commercio il certificato di un tecnico abilitato attestante la regolarità dell'impianto di messa a terra.

30.10 La mancata presentazione del certificato di cui sopra, così come la mancanza della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S., comporta il divieto di mettere in funzione l'impianto stesso e la conseguente emanazione di ordinanza di sospensione dell'attività e la denuncia per la violazione dell'art. 666 Codice Penale.

30.11 L'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico non esime il concessionario dall'obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni amministrative previste dalle specifiche leggi.

30.12 Ad occupazione ultimata l'area dovrà essere lasciata nelle stesse condizioni in cui si trovava prima dell'occupazione stessa.

ART. 31 Uso dell'area

31.1 La domanda dell'utenza volta ad ottenere l'uso dell'area stessa per attrazioni luna park, deve essere regolarizzata in bollo e deve essere inoltrata all'ufficio competente almeno 90 gg. prima della data fissata per la manifestazione richiesta. Per circhi equestri, spettacoli viaggianti e altro la domanda deve essere regolarizzata in bollo e deve essere inoltrata all'ufficio competente almeno 15 giorni prima della data fissata per la manifestazione richiesta.

31.2 Nella domanda dovranno essere indicati i giorni di manifestazione effettiva ed i giorni necessari prima e dopo la manifestazione per le operazioni di montaggio e smontaggio.

31.3 In ogni caso i giorni di occupazione antecedenti e seguenti a quelli della manifestazione effettiva, verranno conteggiati al fine dell'applicazione dell'importo dovuto.

31.4 L'importo dovuto per l'occupazione suolo pubblico è determinato da relativo Regolamento ed in conformità alle disposizioni di legge in materia.

ART. 32 Mestieri girovagi e mendicizia

32.1 Per evidenti ragioni di sicurezza è sempre vietato l'esercizio del mestiere di lavavetri in prossimità o corrispondenza degli incroci, in specie se canalizzati o semaforizzati.

32.2 L'esercizio dei mestieri girovagi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

32.3 L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici preposti.

32.4 Abrogato.

ART. 33 Transito e sosta delle carovane di nomadi- Sosta di roulotte e camper- Campeggio

33.1 Atteso che non esiste nell'ambito del territorio comunale alcuna area attrezzata per la sosta dei nomadi è fatto divieto alle carovane di nomadi di sostare nel territorio comunale.

33.2 Atteso che non esiste nel territorio comunale alcuna area attrezzata per il soggiorno in roulotte o autocaravan, è vietato lo stazionamento, ad uso abitativo, di roulotte, camper ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato ad uso od aperto al pubblico.

33.3. E' vietato il campeggio con o senza l'installazione di tende, su suolo pubblico o privato ad uso pubblico ivi comprese tutte le aree adiacenti ai corsi d'acqua.

33.4 In deroga al presente divieto, le associazioni legalmente costituite, che ottengono il patrocinio dell'Amministrazione comunale, possono chiedere l'autorizzazione per accamparsi in dette aree, sempre che tale comportamento non sia vietato da norme di rango superiore. La deroga, alle medesime condizioni, si applica anche per consentire lo svolgimento di attività formative, addestrative ed esercitative in materia di protezione civile.

33.5 E' fatta espressa deroga a quanto previsto dal comma 2° del presente articolo per i camper e roulotte al seguito di attività circensi, di giostre ed attrazioni, attività sportive e culturali preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale. Tali camper e roulotte, previa autorizzazione scritta dell'autorità comunale, anche in calce all'autorizzazione per l'attività di attrazione, potranno stazionare nei luoghi indicati da quest'ultima e per il tempo indicato in tale autorizzazione. E' fatta altresì espressa deroga a quanto previsto dai commi 2° e 3° per i camper, roulotte e tende di proprietà od in uso ad associazioni di Protezione Civile, in caso di esercitazioni od emergenze di Protezione Civile ed Associazioni senza fini di lucro preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

33.6 In caso di inottemperanza a quanto previsto nei commi 1° e 2°, il Sindaco, con propria ordinanza adottata anche ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 dispone lo sgombero delle aree occupate, richiedendo se necessario l'ausilio della Forza pubblica, avuto riguardo ai contingibili problemi di igiene pubblica e di sicurezza.

ART. 34 Attività particolari consentite in parchi pubblici

34.1 Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:

- a) l'attività di giostrine per bambini e noleggio velocipedi;
- b) la realizzazione di manifestazioni pubbliche o di spettacoli, se organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

34.2 Nessuna delle attività di cui il comma 1., lett a) può in alcun modo interessare zone prative.

34.3 Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1., lettera a) è fatto l'obbligo di osservare le norme in materia di circolazione, ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.

34.4 Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo delle attrazioni, dei veicoli, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento e dei percorsi.

34.5 Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1. non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione delle attività e ricoverate in luoghi opportuni.

34.6 E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.

34.7 In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale.

34.8 Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 22 ad eccezione dei casi specificamente autorizzati.

34.9 La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

ART. 35 Commercio su aree pubbliche- Rinvio

35.1 La disciplina dei mercati in apposite aree pubbliche è contenuta in speciale regolamento.

ART. 36 Divieto di giuochi sul suolo pubblico- comportamenti molesti

36.1 Su suolo pubblico adibito al transito, sia dei veicoli che dei pedoni, è vietato giocare con oggetti o animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione.

36.2 Tale comportamento è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 190 del Codice della Strada.

36.3 Negli spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato lanciare pietre o altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi strumento.

36.4 E' vietato il gioco del pallone o altri giochi collettivi sulla pubblica via, nelle isole pedonali e nelle zone a traffico limitato, salvo specifica autorizzazione.

33.5 Abrogato.

36.6 Abrogato.

36.7 Possono essere oggetto di confisca le cose che siano servite a realizzare il fatto contravvenzionale.

ART. 37 Illuminazione straordinaria

37.1 L'installazione di illuminazione straordinaria in occasione di particolari festività è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio incaricato ed è ammessa qualora il richiedente alleggi la "dichiarazione di conformità" di un elettricista abilitato, ai sensi della legge 5.3.1990 n.46, attestante la regolarità di installazione dell'impianto.

37.2 Le eventuali mensole e pali di sostegno dovranno essere decorosi ed essere tinteggiati in modo uniforme.

37.3 Il Corpo di Polizia Locale dovrà essere consultato per quanto attiene la viabilità.

37.4 Il richiedente dovrà allegare alla domanda copia di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, fermo restando che il Comune non sarà in nessun modo responsabile ne civilmente ne penalmente degli eventuali danni cagionati a terzi, anche se derivati dalle installazioni autorizzate.

37.5 Sono a carico del richiedente tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni.

37.6 Abrogato.

ART. 38 Pubblicità sonora

38.1 La pubblicità fonica è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00. La pubblicità fonica è autorizzata dal Responsabile del servizio incaricato previo parere del Corpo di Polizia Locale.

38.2 In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M 01.03.1991 e in ogni caso non deve essere effettuata a volume tale da creare disturbo.

38.3 I contravventori alle norme del presente articolo sono puniti ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada.

ART. 38 bis Accessibilità e/o fruizione di aree pubbliche

38 bis.1 È vietato porre in essere condotte che impediscano l'accessibilità e/o la fruizione di aree pubbliche nelle pertinenze di aree di interesse artistico, culturale o turistico;

38 bis.2 Per attività che impediscono l'accessibilità e/o la fruizione delle aree pubbliche vengono ricompresi tutti quei comportamenti, che generano oggettivi disagi alla cittadinanza. I comportamenti si possono così riassumere:

- a) l'accattonaggio effettuato stazionando su aree pubbliche, così come definite al successivo comma 3 del presente articolo;
- b) lo stazionamento di una o più persone, il cui comportamento sociale sia tale da influenzare negativamente quello della collettività incidendo sulla vivibilità e sul decoro della città,
- c) l'occupazione di spazi da cui derivino conseguenze negative per la collettività sotto il profilo della sicurezza urbana, incidendo negativamente sulla vivibilità e sul decoro della città;
- d) l'utilizzo, la detenzione e l'abbandono di bottiglie di vetro nelle aree giochi per bambini realizzate nei parchi pubblici;

38 bis.3 Le aree pubbliche dove trova applicazione l'ordine di allontanamento sono:

- a) i plessi scolastici pubblici e privati che si trovano nelle pertinenze di aree di interesse artistico, culturale o turistico;
- b) i luoghi di culto che si trovano nelle pertinenze di aree di interesse artistico, culturale o turistico;
- c) l'esterno e l'interno dei cimiteri che si trovano nelle pertinenze di aree di interesse artistico, culturale o turistico;
- d) le palestre, i centri sportivi ed ogni altro immobile o manufatto di proprietà della pubblica amministrazione che si trovano nelle pertinenze di aree di interesse artistico, culturale o turistico;
- e) i parchi e i giardini pubblici che si trovano nelle pertinenze di aree di interesse artistico, culturale o turistico;
- f) gli edifici di interesse storico, "la Fortezza", "Casa Berva", "Villa Borromeo" e le aree adiacenti per un raggio di metri 100;
- g) i corsi d'acqua naturali o artificiali;
- h) le aree commerciali, ivi comprese quelle di svolgimento di mercati e fiere che si trovano nelle pertinenze di aree di interesse artistico, culturale o turistico;
- i) le aree dove si svolgono pubbliche manifestazioni o intrattenimenti pubblici;
- j) la stazione ferroviaria, la ferrovia e le aree adiacenti;
- k) i parcheggi pubblici che si trovano nelle pertinenze di aree di interesse artistico, culturale o turistico, ovvero nei pressi delle infrastrutture di trasporto;
- l) le fermate dei veicoli adibiti ai servizi di trasporto pubblico.

38 bis.4 Ai fini dell'applicazione dell'ordine di allontanamento, per luoghi di interesse artistico, culturale o turistico si intende qualsiasi area interessata anche da eventi temporanei di carattere culturale o artistico o che siano di richiamo turistico occasionale.

38 bis.5 Le condotte, di cui al comma 1 del presente articolo, sono altresì vietate su tutto il territorio comunale.

TITOLO III

NETTEZZA DEI CENTRI URBANI

ART.39 Vigilanza ecologica: ordinanze-prescrizioni

39.1 La vigilanza e la tutela nei confronti dell'inquinamento dell'aria, del suolo, dell'acqua e da rumore è disciplinata dal T.U.L.S. 27.7.1934 n.1265, della legge 23.12.1978 n°833, nonché dalle norme nazionali e regionali specifiche ai singoli settori tutelati.

39.2 E' altresì disciplinata dal vigente regolamento locale di igiene, dal presente regolamento, nonché da eventuali specifiche convenzioni tra l'amministrazione comunale ed i privati ed infine dalle ordinanze del Sindaco, sia quale autorità sanitaria locale che quale Ufficiale di Governo.

39.3 Gli interventi di vigilanza nel settore dell'ecologia sono svolti dall'ufficio Ecologia.

39.4 Restando salve le ulteriori competenze stabilite dalle leggi nazionali e regionali, anche a favore delle guardie ecologiche volontarie.

39.5 Abrogato.

ART.40 Disposizioni di carattere generale per i luoghi pubblici o aperti al pubblico

40.1 Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti, sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso; a tal fine è proibito deporvi o lasciarvi cadere, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, rifiuti, animali morti, materiale di demolizione e simili.

40.2 E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere. I rifiuti prodotti dovranno essere conferiti nel primo punto di raccolta utile. L'inosservanza del presente comma comporta, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, anche il ripristino dello stato dei luoghi.

40.3 E' altresì vietato gettare sulla pubblica via e su suolo pubblico in generale pezzi di carta o altri residui, anche se di dimensioni modeste e non pregiudizievoli per l'igiene. (Paragrafo 2 abrogato).

ART. 41 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

41.1 E' proibito ai gestori di bar, latterie, esercizi pubblici e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o altra attrezzatura, di lasciar cadere o gettare, anche momentaneamente, o consentire che venga gettato sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa sporcare il suolo stesso.

41.2 In ogni caso la pulizia e il ripristino sono a carico del concessionario, che deve provvedervi immediatamente.

41.3 Abrogato.

ART. 42 Disposizioni riguardanti il suolo antistante le attività commerciali

42.1 E' proibito ai titolari di esercizi commerciali e pubblici esercizi al piano terreno di versare, o consentire che altri versino, sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie e rifiuti provenienti dai loro esercizi.

42.2 Ogni esercente deve provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede o di suolo pubblico antistante al suo esercizio.

42.3 Abrogato.

ART. 43 Trasporto di materiale di facile dispersione

43.1 Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come terre e detriti, sostanze anche parzialmente in polvere, liquidi e semi liquidi, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitare qualsiasi dispersione su suolo pubblico.

43.2 Per le sostanze polverose o per i materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le sostanze non abbiano a sollevarsi nell'aria.

43.3 Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa di cui l'art. 161 Codice della Strada, ed è fatto loro obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

43.4 Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto vengono a cadere materie di qualsiasi genere sul suolo pubblico, queste dovranno essere rimosse immediatamente a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci.

43.5 Abrogato.

ART. 44 Sgombero neve

44.1 I proprietari, se vi abitano o i conduttori di case o di negozi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, non appena sia cessato di nevicare.

44.2 E' vietato lo scarico nelle pubbliche vie e piazze della neve di cortili.

44.3 Solamente nei casi di urgenza e necessità verificata, ed in ogni caso osservate le dovute cautele, sarà possibile gettare la neve dai tetti, salvo la rimozione della stessa dal suolo pubblico appena possibile.

44.4 Abrogato.

ART. 45 Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli sulla pubblica via

45.1 Sulla pubblica via è proibito lavare i veicoli.

45.2 Sono altresì vietate sulla pubblica via le riparazioni dei veicoli, salvo che siano determinate da forza maggiore o caso fortuito.

45.3 Abrogato.

ART.46 Divieto di esercizio di mestieri su suolo pubblico

46.1 E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe e comunque esercitare qualsiasi mestiere su suolo pubblico senza autorizzazione fatto salvo nelle aree in cui è espressamente consentito svolgere attività lavorativa atta a realizzare prodotti artigianali tipici.

46.2 Abrogato.

ART. 47 Pulizia delle vetrine

47.1 L'occupazione con scale e sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi o i pubblici esercizi al fine di provvedere alla pulizia delle relative vetrine, è consentito purché venga tutelato e garantito il libero passaggio e l'incolumità delle persone che vi possono transitare.

47.2 Abrogato.

ART. 48 Disposizioni riguardanti gli animali

48.1 La persona che conduce gli animali è tenuta ad evitare che essi insudicino il suolo pubblico e in ogni caso deve avere cura che ciò avvenga in modo e luogo che non derivi disagio per i cittadini.

48.2 Nelle vie e piazze in genere, nei parchi e giardini dove è consentito l'accesso agli animali, la persona che li conduce, deve provvedere immediatamente alla pulizia e all'asportazione delle feci dell'animale: a tal fine la persona stessa deve avere con sé la strumentazione necessaria per raccogliere le deiezioni degli animali. Le deiezioni degli animali dovranno essere depositate nei contenitori del servizio Nettezza Urbana.

48.3 Abrogato.

Art. 49 Divieto di lancio volantini

49.1 E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico gettare volantini o altri fogli.

49.2 Abrogato.

49.3 Qualora i contravventori non provvedano alla pulizia dei luoghi, l'Amministrazione Comunale attraverso l'ufficio Ecologia, incaricherà un apposita ditta per la pulizia dei luoghi previo addebito delle spese al contravventore stesso.

ART. 50 Divieto di scaricare nei canali e nei fossi

50.1 E' vietato gettare nei canali di scolo e nei fossi qualunque oggetto.

50.2 I contravventori saranno puniti ai sensi dell'art. 50 del Decreto Ronchi 05.02.1997 n.22 e successive emanazioni in materia.

ART. 51 Ammasso di rifiuti nelle abitazioni

51.1 E' proibito all'interno dei cortili e delle case, ammassare spazzatura o qualsiasi altro tipo di rifiuto che possa nuocere al decoro o all'igiene o possa comunque cagionare esalazioni moleste.

51.2 Abrogato.

ART. 52 Tegole pericolanti

52.1 I proprietari ed i conduttori degli stabili sono tenuti a vigilare della sporgenza delle tegole o di altri mezzi di copertura dei tetti che danno sulla pubblica via o su luoghi aperti al pubblico; detti proprietari devono ovviare con sollecitudine a qualsiasi pericolo di caduta sulla pubblica via o su luoghi aperti al pubblico.

52.2 I contravventori saranno passibili di sanzione ai sensi dell'art. 677 del C.P.

52.3 Abrogato.

52.4 Qualora possa ravvisarsi una situazione di potenziale pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose, il Sindaco può prescrivere particolari lavori di manutenzione, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico. In caso d'inottemperanza i lavori saranno eseguiti dal Comune con rivalsa delle spese nei confronti dei destinatari dell'ordinanza.

ART. 53 Fiori sui balconi

53.1 L'innaffiatura dei fiori posti sui balconi che danno sulla pubblica via deve essere effettuata con cautele tali da ovviare qualsiasi scolo d'acqua che possa cagionare inconvenienti alle cose o alle persone.

53.2 I vasi dei fiori devono essere collocati in modo tale da evitare la possibile caduta all'esterno.

53.3 Abrogato.

ART. 54 Imbrattamento dei muri

54.1 E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti, i manufatti pubblici e degli edifici privati. (Paragrafo 2 abrogato) E' altresì a carico del trasgressore provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.689.

54.2 Qualora le scritte e/o le imbrattature siano contrarie alla pubblica decenza e qualora il trasgressore non venga identificato, il proprietario dovrà provvedere alla pulizia dei muri o

manufatti imbrattati entro 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza. In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa. In caso di certa identificazione dell'autore delle scritte e/o imbrattature saranno a carico dello stesso le spese per la pulizia ed il ripristino dei luoghi allo stato d'origine.

54.3 L'Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di destinare un'area per la realizzazione di dipinti ed opere di valore culturale ed artistico non contrarie alla pubblica decenza.

ART. 55 Dispersione polveri durante lavori edili

55.1 I proprietari di edifici o le imprese appaltatrici che procedono a riparazioni o demolizioni edili dovranno provvedere a porre in essere accorgimenti tali da evitare la dispersione di polveri o materiale sulla pubblica via e nel vicinato. Quando ciò non possa evitarsi si dovrà procedere alla pulizia ed all'innaffiamento con acqua allo scopo di contenere le emissioni di polvere.

55.2 Abrogato.

TITOLO IV DECORO DEI CENTRI ABITATI

ART. 56 Manutenzione degli edifici

56.1 Abrogato.

56.2 I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale; in modo particolare dovranno essere curate le infieriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione.

56.3 Per la tinteggiatura degli edifici dovranno osservare le norme contenute negli strumenti urbanistici. Le grondaie e i canali fluviali dovranno essere tenuti in buone condizioni di manutenzione al fine di evitare dispersioni d'acqua atti a molestare i passanti nella pubblica via.

56.4 E' fatto d'obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

56.5 Abrogato.

ART. 57 Spolveramento di panni e tappeti

57.1 E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti le pubbliche vie e le piazze, panni, tappeti o altri oggetti simili; nei cortili interni lo sbattere dei tappeti sarà consentito in relazione a quanto prescritto dal Regolamento Condominiale.

57.2 Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi in modo tale da non recare disturbo al vicinato, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

57.3 Abrogato.

ART. 58 Viali e giardini pubblici

58.1 Fatto salvo quanto stabilito nell'art. 15 del Codice della Strada, nei giardini pubblici e loro vialetti pedonali, nelle aiuole spartitraffico e sulle rotonde è vietato introdursi e sostare con i veicoli. (Paragrafi 2 e 3 abrogati).

58.2 Le norme di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento ad aiuole, piante e simili site nelle vie e piazze del territorio comunale.

ART. 59 Vasche e fontane

59.1 E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' altresì vietato immergersi o lavare animali o prelevare acqua.

59.2 Abrogato.

ART.60 Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico e al suo decoro (ABROGATO)

TITOLO V QUIETE PUBBLICA

ART. 61 Esercizio di attività e mestieri rumorosi

61.1 Salve le norme di cui al Regolamento di igiene, all'art. 66 T.U.L.P.S. , all'art. 659 del Codice Penale, all'art. 216 del T.U.L.P.S. e contenute nel piano di zonizzazione acustica adottato dal Comune di Cassano d'Adda, nessun mestiere rumoroso potrà essere esercitato nel centro abitato senza nulla osta del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale, oltre a fissare l'orario delle attività rumorose, potrà disporre che vengano adottati i mezzi opportuni per diminuire la molestia.

61.2 L'Ufficio tecnico Comunale, i tecnici dell'A.R.P.A. e la Polizia Locale su reclamo dei cittadini o d'ufficio, potranno accertare la natura e l'entità dei rumori, ai sensi del D.P.C.M. 01.03.1991, del regolamento d'igiene e del piano di zonizzazione acustica, e potranno promuovere i necessari provvedimenti affinché i responsabili delle attività in questione eliminino i rumori stessi o li portino a tollerabilità.

61.3 Nei casi di riconosciuta impossibilità di consistenza dell'attività rumorosa con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, il Funzionario responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale, potrà vietare l'esercizio del mestiere rumoroso ed ordinare il trasferimento dell'attività stessa.

61.4 E' vietato nell'ambito del territorio comunale esercitare mestieri rumorosi come previsto dall'apposito Regolamento.

61.5 Abrogato.

ART.62 Spegnimento del motore durante la sosta e fermata dei veicoli

62.1 Durante la sosta e la fermata prolungata dei veicoli a motore per causa di forza maggiore, il conducente deve provvedere allo spegnimento del motore.

62.2 Abrogato.

62.3 Abrogato.

ART.63 Funzionamento di motori in case di abitazione

63.1 Negli appartamenti e nelle parti comuni dei condomini potranno essere usati motori per uso domestico quali lucidatori, aspirapolvere, macchine da cucire, lavatrici, ecc., purché producano rumori e vibrazioni di limitata entità. Tali elettrodomestici e motori, al fine di non costituire molestia per gli altri condomini, non dovranno essere usati dalle ore 22.00 alle ore 08.00.

63.2 Abrogato.

ART. 64 Rumori in abitazioni

64.1 Nelle private abitazioni e nelle parti comuni di condomini è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo al vicinato. A tali limitazioni è soggetto anche l'uso di apparecchi radiofonici e televisivi che dovranno essere tenuti a volume moderato e particolarmente moderato dalle ore 22.00 alle ore 08.00.

64.2 Abrogato.

ART. 65 Rumori nei pubblici esercizi

65.1 Nel rispetto delle fasce orarie di apertura, stabilite dalle leggi e dalle ordinanze sindacali, è vietato nei pubblici esercizi l'uso di apparecchi sonori a volume tale da recare disturbo al vicinato.

65.2 Nei pubblici esercizi e sulle aree di pertinenza è altresì vietato produrre o lasciar produrre rumori o emissioni sonore o vocali che possano disturbare il vicinato.

65.3 Abrogato.

ART. 66 Uso di sirene d'impianti antifurto e analoghi strumenti sonori

66.1 E' vietato l'uso di sirene o di altri analoghi strumenti sonori. Gli allarmi e gli impianti antifurto dovranno essere costantemente revisionati in modo tale da evitare l'impropria ed ingiustificata entrata in funzione.

66.2 Gli allarmi e gli impianti antifurto non potranno emettere il suono per più di tre minuti e per più di tre volte.

66.3 Abrogato.

ART. 67 Schiamazzi, grida

67.1 Sono vietate le grida, gli schiamazzi nelle vie e piazze, sia di giorno che di notte. (Paragrafo 2 abrogato).

67.2 Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo di veicoli deve essere usato un volume tale da non recare disturbo al vicinato ed agli altri utenti della strada. (Paragrafo 2 abrogato).

Art. 67 bis Consumo di bevande superalcoliche, vendita, utilizzo, detenzione e abbandono di bottiglie in vetro

67 bis.1 Nelle aree adiacenti ai corsi d'acqua naturali ed artificiali (rive, parchi, prati, strade...), nei parchi e nei giardini, ovvero nelle aree di ritrovo di persone, pubbliche o private soggette a pubblico passaggio, è fatto divieto di:

- a) consumare bevande superalcoliche;
- b) vendere, utilizzare, detenere e abbandonare bottiglie in vetro anche vuote;

67 bis.2 Durante le manifestazioni, da chiunque organizzate sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, ivi comprese le aree adiacenti alla manifestazione, è vietato vendere, utilizzare, ovvero detenere bottiglie e/o bicchieri in vetro anche vuote.

Art. 67. Ter Divieto di fumo

67 ter.1 Nelle aree giochi per bambini realizzate nei parchi pubblici comunali è vietato il consumo di tabacco e l'uso delle sigarette elettroniche.

ART. 68 Detenzione di cani o altri animali nelle case

68.1 I proprietari di cani (o altri animali) o le persone che li accudiscono devono sorvegliare affinché gli animali stessi non disturbino, specialmente di notte, con insistenti versi, latrati o simili. (Paragrafo 2 abrogato).

TITOLO VI NORME DI SICUREZZA

ART. 69 Accensioni pericolose

69.1 Nei luoghi pubblici è vietato danneggiare sedili, panchine, siepi, recinti, vasi ornamentali, cestini per rifiuti, ecc., cogliere e danneggiare fiori, strappare fronde e virgulti, recare danni alle piante ed arrampicarsi su di esse, calpestare gli spazi erbosi non espressamente destinati al calpestio, danneggiare tutti gli impianti in genere. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) recare incomodo o molestia alle persone che frequentano tali località;

b) fare uso improprio degli spazi a verde pubblico e delle relative panchine;
c) collocare sedie, baracche, tende, ombrelloni, panche, ceste od altre cose fisse o mobili;
d) sostare, senza autorizzazione, per la vendita di merci, alimentari o giornali;
e) entrare e sostare con qualsiasi veicolo, salvo biciclette se non espressamente vietate, passeggini per infanti, carrozzine per portatori di handicap e vetture speciali per gli stessi. Le autovetture recanti il distintivo "portatore di handicap" non potranno comunque accedere nei parchi e giardini pubblici e troveranno collocazione negli attigui spazi riservati. E' possibile la concessione di particolari permessi in deroga, per motivi di sicurezza ed O.P. da parte del Comando Corpo di Polizia Locale.

69.2 Le disposizioni di cui al comma 1., lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi, nonché all'utilizzazione di tutte le panchine ad uso pubblico.

69.1 Nell'abitato e nelle sue adiacenze nessuno può, senza licenza, accendere fuochi artificiali, lanciare razzi, innalzare aerostati con fiamme, sparare con armi da fuoco anche a salve, né in genere fare accensioni o esplosioni pericolose.

69.2 I contravventori saranno soggetti a sanzione ai sensi dell'art. 703 del Codice Penale.

69.3 Nei campi e nei boschi è vietato dar fuoco alle stoppie ad una distanza minore di 150 metri dalle case, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibile.

69.4 Rispettate le condizioni di cui sopra, in ogni caso, chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

69.5 Abrogato.

69.6 E' altresì vietata la combustione all'aperto, anche nella proprietà privata, di materiale vario compresi gli scarti di lavorazione ed i rifiuti di ogni genere.

69.7. Nei parchi e nei giardini pubblici e in tutte le aree adiacenti ai corsi d'acqua naturali ed artificiali, è vietata l'accensione di fuochi liberi, compresi quelli per la cottura dei cibi, anche mediante l'uso di strutture mobili. È consentito l'utilizzo di strutture fisse laddove esistenti.

ART. 70 Animali pericolosi

70.1 Tutti gli animali selvatici (animali da circo, ecc.) o che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti su territorio comunale se non trasportati su idonei veicoli e con quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone, seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

70.2 Abrogato.

ART. 71 Cani

71.1 I cani di qualunque razza o taglia non possono circolare nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico senza idonea museruola, salvo che siano condotti al guinzaglio.

71.2 Abrogato.

ART. 72 Materiale di demolizione

72.1 E' proibito, senza l'adozione delle opportune cautele, gettare sulla pubblica via, sia da ponteggi che da altri luoghi, i materiali da demolizione o altro.

72.2 Abrogato.

ART. 72 bis "Balneazione"

72 bis.1 E' vietata la balneazione nelle acque del fiume Adda, del canale Muzza, del Naviglio Martesana, del canale Villoresi e di tutte le loro derivazioni naturali ed artificiali insistenti per tutto il tratto di attraversamento del territorio comunale, fatte salve, agli effetti del presente

regolamento, sia le iniziative di carattere sportivo debitamente autorizzate, sia le attività di formazione, prevenzione e addestramento, organizzate dagli enti preposti, ovvero, dai gruppi o associazioni di protezione civile.

72 bis.2 E' vietato lo stazionamento nelle isole naturali del fiume Adda e il mero attraversamento dell'alveo fluviale.

72 bis.3 E' vietato lo stazionamento, nelle aree adiacenti all'area del traversino, inclusa la zona boschiva.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

ART. 73 Servizi igienici nei pubblici esercizi (ABROGATO)

ART. 74 Processioni – manifestazioni – cortei funebri

74.1 Le processioni o altre manifestazioni religiose e civili, i cortei funebri dovranno seguire itinerari preventivamente concordati con la Polizia Locale.

74.2 Si applicano in ogni caso le disposizioni degli artt. 25, 26 e 27 del T.U.L.P.S..

74.3 Abrogato.

ART. 75 Norma di rinvio

75.1 Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle singole normative e regolamentazioni vigenti.

ART. 76 Adeguamento sanzioni

76.1 Gli importi delle sanzioni amministrative previsti potranno essere aggiornati con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 77 Esposti all'Amministrazione Comunale (ABROGATO)

ART. 78 Abrogazioni

78.1 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

ART. 79 Entrata in vigore

79.1 Il presente regolamento entra in vigore **ai sensi del vigente** Statuto Comunale.